

Corte divisa sugli spazi di patteggiamento

La giurisprudenza

Secondo alcune pronunce della Cassazione non serve aver saldato i conti col Fisco

La Corte di cassazione, negli anni, non ha assunto un'interpretazione univoca rispetto alla previsione normativa – che resterà sostanzialmente immutata – secondo cui per patteggiare la pena nei delitti tributari è necessario estinguere il debito tributario.

Secondo un primo orientamento

(sentenze 31024/2023, 7415/2021, 10800/2019, 48029/2019) per alcune fattispecie il pagamento costituisce anche causa di non punibilità con la conseguenza per tutti questi reati il patteggiamento può essere eseguito senza il pagamento del debito, in quanto se l'imputato corrisponde il dovuto non sarebbe più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento. Si tratta dei reati di omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti con pagamento prima dell'apertura del dibattimento; infedele o omessa presentazione della dichiarazione se il pagamento del debito tributario avvenga prima

della conoscenza di controlli da parte dell'autore del reato.

Secondo un altro orientamento (ribadito di recente dalla sentenza 9216/2024) per i reati dichiarativi la causa di non punibilità, a differenza degli omessi versamenti, prevede il pagamento prima dell'avvio dell'attività di controllo. Pertanto, non rispettandosi tale tempistica, la richiesta di patteggiamento è subordinata all'estinzione del debito tributario.

Da un'interpretazione letterale della norma (articolo 13-bis del Dlgs 74/2000) appare più condivisibile questo secondo orientamento. Tuttavia esso si pone in qualche modo in contrasto con la previsione

contenuta nell'articolo 12-bis del medesimo Dlgs 74/2000: nei casi di patteggiamento è sempre obbligatoria la confisca del profitto del reato. Se per l'accesso al patteggiamento è sempre obbligatoria l'estinzione del debito tributario mal si comprende cosa poi debba essere (obbligatoriamente) confiscato col patteggiamento, dal momento che il profitto (in genere le imposte evase) oltre alle sanzioni e interessi sono stati già restituiti altrimenti non si accedeva al patteggiamento. Sul punto è senz'altro auspicabile un intervento normativo chiarificatore.